



L'Al. N. A. non ha più alcun valore e resteranno quindi all'Istituto le vie di legge per sfrattare i due locatari a norma della legge 23 maggio 1950, n. 253 (al riguardo è da tenere presente che, secondo una recente giurisprudenza, il locatore può far cessare la proroga per eseguire nuove costruzioni di numero almeno doppio di vani senza che sia tenuto a fornire al conduttore, alle condizioni stabilite dalla sopraindicata legge, altri locali a meno che questi ultimi non siano destinati ad uso di abitazione).

2) - Unità immobiliare di proprietà dei sign. Sugliani, Eissani, Rossi e Spotorino.

La parte di immobile di proprietà del suddetto gruppo è costituita:

- a) - da un'area di mq. 57 circa prospiciente la Via Venezia;
- b) - da una piccola porzione di fabbrica su area di mq. 15 circa in angolo fra Via Prave e Via Venezia costituita da negozio affittato con